



REGIONE PUGLIA
CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

***REGOLAMENTO COMUNALE DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
INTEGRATA CON LA FIGURA
DI ESPERTO VAS***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 13/07/21

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita presso il Comune di Modugno la Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "*Commissione*", ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 (d'ora in poi "*Codice*") e dell'art. 8 della L.R. n.20/2009.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del comune di Modugno.

Art. 2

Competenze

1. Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere pareri in relazione ai procedimenti indicati all'art. 8 della L.R. n. 20/2009. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti autorizzativi indicati nel PPTR e delegati agli enti competenti, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del Codice e del parere di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.
2. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri riguardano esclusivamente le valutazioni in ordine alla compatibilità paesaggistica, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.
3. La Commissione, inoltre, può:
 - a) effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi;
 - b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto.

Art. 3

Composizione

1. La Commissione è composta da cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico o elenchi di esperti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 20/2009, i membri della Commissione devono essere in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e

dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali.

3. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. In assenza del parere di cui all'art. 2, comma 1, o in caso di infruttuoso decorso del termine per la sua espressione, procede comunque sull'istanza.
4. Con apposito atto dirigenziale dell'ufficio competente si provvederà a designare un dipendente del servizio competente per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Locale per il Paesaggio.
5. Considerata la presenza nel territorio comunale di aree di cui all'art. 8, comma 2°, lett. c) della L.R. 25.6.2013, n.17, la Commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.

Art. 4

Nomina, durata e compensi

1. La Commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta. È nominata con atto del responsabile dell'ufficio competente.
2. Il provvedimento di nomina dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 3.
3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi membri il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art. 7 del D.P.R. 16.4.2013, n.62 e dall'art. 51 c.p.c.
5. La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni.
6. Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza pari ad € 100,00 cadauno a seduta giornaliera.

Art. 5

Casi di incompatibilità, conflitto di interessi e astensione

1. La carica di componente della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata è incompatibile con la carica di Sindaco, di componente della Giunta Comunale, di Consigliere Comunale;
2. Sono parimenti incompatibili:-i soggetti (amministratori e dipendenti con potere di

rappresentanza) ai quali in rappresentanza di altri Enti, Organi o Istituti, è demandato un parere specifico e autonomo sulle materie attribuite per competenza alla Commissione;-i soggetti in rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o con Enti, Aziende e/o Società delle quali il Comune abbia quote di partecipazione a qualunque titolo; -i soggetti che abbiano già preso parte in precedenza alla Commissione Locale per il Paesaggio Integrata del Comune, come stabilito dall'art.8 della L.R. 20/2009 e ss. mm. ii;

3. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata non possono essere contestualmente membri di qualunque Commissione del Comune operante nel settore urbanistico edilizio, paesaggistico e ambientale.

4. Per tutta la durata del loro mandato, i membri della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata, nonché i tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendenti o collaboratori, non possono svolgere incarichi professionali pubblici presso l'Amministrazione comunale delegata, fatta salva comunque la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina, previa espressa richiesta di autorizzazione. I membri della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata, nonché i tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendenti o collaboratori, non possono altresì svolgere pratiche di competenza dello Sportello unico per l'Edilizia e dello Sportello per le attività produttive del Comune che richiedono il preventivo rilascio di un qualsivoglia titolo autorizzativo paesaggistico.

5. Ai fini di cui ai commi precedenti i soggetti prescelti, prima dell'atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previsti.

6. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione Locale per il Paesaggio Integrata i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare, si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" D.P.R. n.62/2013 (art.6 Codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali, approvato con D.G.C. n.7 del 31/01/2014). In particolare, devono astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione ed alla votazione, a pena di invalidità delle decisioni assunte, quando:

- a) partecipino alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
- b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile e comunque in qualsiasi altro caso tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;

c) siano aggiudicatari di un appalto per la realizzazione dell'opera oggetto di parere della Commissione.

7. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano state presentate da parenti od affini entro il secondo grado del componente della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata, dal coniuge o dai conviventi, da professionisti che operano nello stesso studio o ad esso associati o, comunque, da persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale.

8. Qualora un componente della Commissione rilevi la propria incompatibilità rispetto ad una o più delle procedure all'esame della Commissione, deve far presente tale condizione al Presidente della Commissione immediatamente prima che ne sia iniziato l'esame ed allontanarsi comunque dalla seduta della Commissione. Sull'astensione decide il Responsabile, sentito il Presidente della Commissione. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale.

9. Sono fatti salvi gli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.

Art. 6

Decadenza e revoca

1. Le incompatibilità di cui all'art.5, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano decadenza immediata da componente della Commissione.
2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione.
3. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione motivata del responsabile competente del Comune che provvede, contestualmente, alla nomina di un componente supplente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.
4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al Responsabile del Servizio. Lo stesso provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento delle lettera di dimissioni, alla nomina del sostituto ai sensi del precedente articolo 4 che rimarrà in carica sino alla decorrenza del termine di validità della Commissione.

Art.7

Convocazione e funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche in via telematica.
2. Entro il termine di cui al comma 1°, il responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, anche in formato digitale.
3. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.
4. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo della istanza.
5. Il verbale della seduta è firmato dal responsabile del procedimento, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.
6. I verbali delle sedute, a cura del segretario della Commissione, sono raccolti in formato digitale in apposito archivio documentale e resi disponibili sul sito web.

Art. 8

Rapporto con le strutture organizzative del Comune

1. Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione dei documenti in possesso delle strutture organizzative comunali interessate, utili all'espressione del parere.
2. La predisposizione di una sede e di attrezzature e dei materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione è assicurata dagli Uffici comunali.

Art. 9

Diritti di segreteria per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica

1. I richiedenti di autorizzazioni e pareri devono versare preventivamente i diritti di segreteria così come previsti dal presente Regolamento, e dal successivo atto Deliberativo.
2. I diritti di segreteria da versare sono così suddivisi:

• Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato per interventi di lieve entità (ai sensi del D.P.R. 31 del 13.02.2017).	€ 150.00
• Autorizzazione Paesaggistica ordinaria (ai sensi dell'art. 146 del D. lgs 42/04);	

<ul style="list-style-type: none"> • Accertamento della compatibilità paesaggistica (ai sensi degli artt. 167-181 del D. lgs 42/04); • Accertamento della compatibilità paesaggistica (ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR); • Autorizzazione Paesaggistica - Richiesta parere ex articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985). 	€. 250,00
<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti di VAS, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152. (DECRETO 25 ottobre 2016 n. 45 – art. 3 “<i>Oneri economici per le procedure di VAS</i>”) 	€. 15000.00
<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti di VAS, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, qualora l'istanza di VAS sia stata preceduta da una procedura Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, relativa allo stesso piano o programma (DECRETO 25 ottobre 2016 n. 45 – art. 3 “<i>Oneri economici per le procedure di VAS</i>”) 	€. 10000.00
<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152. (DECRETO 25 ottobre 2016 n. 45 – art. 3 “<i>Oneri economici per le procedure di VAS</i>”) 	€. 5000.00

3. Ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, le Regioni possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti, nei procedimenti di valutazione ambientale. Atteso che la Regione Puglia non ha provveduto alla definizione delle tariffe ai sensi dell'art. 33, comma 3, vengono applicati gli oneri economici riportati nella normativa nazionale vigente in materia.
4. In caso di definizione da parte della Regione degli oneri istruttori da applicare ai proponenti, per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione ambientale previste D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 il presente articolo sarà aggiornato senza l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 10

Successive modifiche

1. Il presente regolamento può essere modificato in tutto o in parte con Deliberazione del Consiglio Comunale, per eventuali modifiche, aggiornamenti e adeguamenti a successivi disposti legislativi e regolamentari.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.

Sommario

<u>Art. 1 - Costituzione</u>	2
<u>Art. 2 - Competenze</u>	2
<u>Art. 3 - Composizione</u>	2
<u>Art. 4 - Nomina, durata e compensi</u>	3
<u>Art. 5 - Casi di incompatibilità, conflitto di interessi e astensione</u>	3
<u>Art. 6 – Decadenza e revoca</u>	5
<u>Art. 7 - Convocazione e funzionamento</u>	6
<u>Art. 8 - Rapporto con le strutture organizzative del Comune</u>	6
<u>Art. 9 - Diritti di segreteria per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica</u>	6
<u>Art. 10 - Successive modifiche</u>	7
<u>Art. 11 - Disposizioni finali</u>	8